



## COVID FAQ

### Misure straordinarie

#### *Strumento di ausilio per l'applicazione della Decisione 102 del Comitato di Sorveglianza del Programma Italia Francia Marittimo*

*Ultimo aggiornamento 22/04/2020*

Tenuto conto del contesto attuale di emergenza sanitaria legato alla diffusione del COVID-19 e considerando che molte attività si sono all'improvviso rallentate o, nei peggiori dei casi, interrotte, il Programma Italia Francia Marittimo vuole rimanere accanto ai propri beneficiari al fine di dare un supporto concreto all'alleviamento della critica situazione attuale per quanto di propria competenza.

Il Programma ha infatti adottato nei giorni passati delle misure straordinarie riconducibili alla Decisione n. 102 del Comitato di Sorveglianza sostanzialmente finalizzate all'accelerazione della spesa e alla semplificazione delle rendicontazioni e delle Domande di Rimborso.

Questo strumento, "Covid FAQ", ha lo scopo di dare alcuni chiarimenti ulteriori rispetto alle Comunicazioni ai Beneficiari inviate in data 07/04/2020 rispetto ai comportamenti messi in campo durante il periodo di emergenza COVID-19 e pubblicate sul sito del Programma a [QUESTO LINK](#).

Attenzione! Attualmente le regole temporanee COVID-19 del Programma si applicano fino al **31/05/2020**. Eventuali ulteriori proroghe di questo termine saranno comunicate, se del caso, dall'Autorità di Gestione.

Resta inteso che i soliti canali, email e help desk del Programma rimangono sempre e comunque a vostra disposizione.

---

## FAQ

### **1) Nel periodo attuale le scadenze dei progetti nei confronti dell'Autorità di Gestione per quanto riguarda la presentazione delle Domande di Rimborso rimangono perentorie?**

No. Il termine per l'invio delle Domande di Rimborso è prorogato fino al 31 maggio 2020, senza necessità di presentare specifica istanza. Tale termine si applica anche per le scadenze riguardanti la richiesta di integrazioni delle DR attualmente in corso di verifica.

Resta inteso che, compatibilmente con le soluzioni che i Beneficiari possano mettere in campo, è auspicabile ogni sforzo al fine di rispettare il più possibile le scadenze programmate dal progetto al fine di agevolare l'implementazione dei progetti e migliorare la liquidità tra i Beneficiari.

**2) E' possibile presentare una Domanda di Rimborso prima della scadenza prevista in fase di candidatura?**

No. Al momento il Comitato di Sorveglianza del Programma non ha deliberato tale possibilità. La programmazione delle DR resta per ora invariata, con la possibilità di usufruire delle deroghe temporanee di cui al punto 1.

Resta inteso che le DR i cui termini di presentazione sono già scaduti possono essere presentate in qualsiasi momento e comunque il prima possibile.

**3) Posso continuare a inserire e rendicontare regolarmente le spese nel periodo considerato di emergenza?**

Sì. Anzi, è auspicabile continuare o addirittura accelerare il processo di inserimento delle spese sul Sistema Gestionale del Programma. Nulla vieta questa operazione.

**4) Posso anche mandare le spese al flusso di validazione per il controllo di I livello?**

Sì. Stessa considerazione di cui al punto 2. Tutte le attività in modalità “smart working” come quella di controllo desk di primo livello sono essenziali per mantenere in vita i progetti.

**5) E' possibile inviare al flusso di validazione documenti di spese privi di firma e/o timbro previsti dalle regole del Programma?**

Sì. Durante il periodo di emergenza, è possibile derogare all'obbligo di firma e timbro a condizione che vi sia in allegato alla documentazione di spesa un'auto-dichiarazione (conforme alle normative dei due Stati Membri) in cui si attesti l'impossibilità di procedere come previsto delle regole del Programma in virtù delle limitazioni messe in campo nel periodo di emergenza COVID-19. L'auto-dichiarazione dovrà, altresì, riportare l'impegno a completare, appena concluso il periodo di emergenza, la documentazione secondo gli obblighi ordinari del Programma. Tale auto-dichiarazione deve essere allegata alla prima registrazione di spesa di riferimento ed una nota di rimando deve essere inserita in tutte le altre ID di spesa.

Resta inteso che, ove possibile, è da preferirsi l'apposizione di firme digitali sui documenti.

**6) Il Controllore potrà a sua volta validare le spese di cui al punto 5?**

Sì, in virtù della deroga temporanea di cui al punto 5 e solo se è presente l'auto-dichiarazione di cui allo stesso punto 5 dando atto della presenza dell'auto-dichiarazione nel certificato di controllo.

**7) Il Controllore, in presenza di documentazione come descritta al punto 4, può comunque validare le spese e mandarle avanti nel flusso di validazione? Può comunque sottoscrivere il certificato di controllo di primo livello?**

Sì. Il Controllore potrà inviare avanti nel flusso di validazione anche tali spese. Come previsto dalle regole del Programma, contestualmente all'invio delle spese dovrà allegare il certificato di controllo.

**8) Posso inserire in una Domanda di Rimborso spese non validate e non inserite in un Certificato di controllo?**

No. Il Certificato di Controllo di Primo livello di tutte le spese inserite in una Domanda di Rimborso

è condizione essenziale per poter inoltrare la Domanda stessa.

### **9) Cosa si intende per “misure di rimborso semplificate” approvate dalla Decisione 102 del Comitato di Sorveglianza?**

Secondo la decisione del CdS n. 102 del 6/04/2020 durante il periodo emergenziale, l'AG procederà al rimborso **immediato** dell'80% dell'importo delle Domande di Rimborso a condizione che siano presenti tutte le seguenti condizioni:

- Presenza del Certificato di controllo di I livello delle spese inserite nella DR
- regolarità del DURC per i beneficiari italiani con spese inserite in DR
- presenza di tutta la documentazione giustificativa

### **10) Come si calcola l'80%?**

L'AG eroga l'80% della somma delle quote FESR e CPA della DR.

In particolare in caso di DR con Capofila francese, il rimborso cosiddetto “immediato” terrà conto delle quote di Contributo Pubblico Automatico da rimborsare ai Beneficiari italiani aventi diritto a questa Fonte di cofinanziamento, e qualora le stesse siano di importo non rilevante, l'AG valuterà se erogare direttamente l'intera quota, riducendo di pari importo la quota FESR erogata.

In ogni caso si fa presente che qualora vi sia la momentanea non disponibilità degli interi importi di CPA (ad esempio in attesa del riaccertamento di impegni 2019) l'AG potrà procedere ad erogare l'80% della somma delle quote FESR e CPA mutando la proporzione tra le stesse, ovvero erogando una quota inferiore all'80% di CPA e superiore di FESR. In sede di erogazione del saldo si provvederà al riequilibrio tra le due quote.

### **11) Quali DR usufruiscono del rimborso “immediato” dell'80%?**

Le DR **intermedie** già trasmesse ma non ancora liquidate dall'AG;

Le DR **intermedie** che saranno trasmesse all'AG nel periodo cosiddetto emergenziale.

Non cambiano le regole del PC per l'anticipo erogato ai progetti, che può essere richiesto dal Capofila ed erogato allo stesso, successivamente alla firma delle convenzioni, nella misura massima del 25% del FESR di progetto. Qualora il CF sia soggetto privato è necessaria la presentazione di una garanzia fideiussoria.

### **12) Quando verrà erogato il restante 20%?**

Il restante 20% sarà erogato non appena siano conclusi i controlli ordinari previsti dalle regole del Programma che comunque continuano nel periodo di emergenza.

Resta inteso che saranno rimborsate al 100% le DR sulle quali sono stati ultimati o in corso di ultimazione i controlli previsti.

### **13) Che succede con le spese relative a viaggi annullati nel periodo emergenziale?**

Resta invariato quanto già previsto dal Manuale sezione D, paragrafo 3.2.4.3 - Spese di viaggio e soggiorno: “in caso di annullamento della missione o di pagamento di sovrapprezzo per la modifica delle tempistiche per motivi indipendenti dalla volontà del dipendente/consulente, i costi della missione sono ammissibili, purché debitamente giustificati”.

### **14) Che succede con altre spese relative a eventi annullati nel periodo emergenziale?**

Per considerare ammissibili le spese relative all'organizzazione di eventi annullati nel periodo emergenziale, è indispensabile fornire tutte le prove necessarie ai controllori di primo livello per dimostrare che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le spese si riferiscano ad un'attività prevista nel formulario di progetto o autorizzata dal CdP e/o AG; b) le spese siano riferite ad un'attività che sia stata annullata o non partecipata - se organizzata da terzi - a causa della necessità di ridurre al minimo i rischi associati a COVID 19 e / o in seguito a un divieto di viaggio espresso da parte di istituzioni pubbliche e / o del progetto; c) le spese siano state pagate dal beneficiario; d) tutti i mezzi possibili per ottenere un rimborso siano stati predisposti dal beneficiario e siano fornite prove (attraverso ad esempio: copie delle comunicazioni inviate, copie delle schermate web in cui vengono fornite informazioni sul rimborso, ecc.); e) vengano fornite prove del mancato rimborso / rimborso parziale ricevuto. Qualora una spesa sia stata rimborsata integralmente, non va inserita nella DR e non va fornita nessuna prova. Vanno fornite prove dell'impossibilità di ricevere il rimborso e dei rimborsi parziali.

### **15) Se il termine di un progetto o della consegna di una DR è successivo al 31/05/2020, viene automaticamente prorogato?**

No, la comunicazione del 07.04.2020 non ha alcun effetto nè sul termine di chiusura di un progetto nè sulla presentazione delle DR successive al 31/05/2020. Eventuali ulteriori proroghe del termine del 31/05/2020 o la ridefinizione delle date di chiusura dei progetti saranno comunicate successivamente a seguito delle consultazioni che sta portando avanti l'AG.

Altre possibili situazioni saranno esaminate caso per caso.